



Decisione/1950/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4981/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini - Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4981/TFNSVE/2025-2026, 4981 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. OPPEANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 780669) contro la società OLIMPICA DOSSOBUONO (matricola 18260) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FERRARI FILIPPO (matricola 6566582)

In data 28 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza del 18 settembre 2026, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avendo preso atto che risultavano depositate in atti la prova dell'avvenuta spedizione e consegna della richiesta premio e del successivo sollecito ma non del ricorso, onerava la ricorrente di depositare prova dell'avvenuta spedizione e consegna alla controparte anche del ricorso introduttivo, dando termine per

l'adempimento entro 5 giorni da ricevimento dell'ordinanza, e rinviando per il prosieguo della trattazione all'udienza del 28 settembre 2026 ore 09.30, in modalità videoconferenza.

A tale udienza, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, preso atto che dalla documentazione depositata in atti non si rinviene prova della notifica della notifica del suddetto ricorso alla società resistente e, pertanto, il ricorso non è stato ritualmente introdotto ai sensi degli art. 91 e 49 C.G.S.,

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile, stante il mancato deposito della prova di avvenuta notifica dello stesso alla controparte.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai